



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2554/2013, presentata da Inaki Albin Diaz, cittadino spagnolo, sull'accesso dei disabili ai trasporti ferroviari in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia una serie di difficoltà riguardanti l'accesso delle persone disabili ai servizi ferroviari in Spagna. A suo avviso, l'operatore ferroviario spagnolo "RENFE" non ha attuato una politica di mobilità efficace per i disabili, in particolare per quanto riguarda l'installazione di piattaforme di sollevamento speciali per consentire l'accesso alle carrozze dei treni. A suo avviso, questa situazione non è in linea con la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2010 dal titolo: "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)0636).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

"Osservazioni di carattere generale"

Gran parte della petizione consiste in osservazioni di carattere generale e riflessioni su diritti umani, uguaglianza e discriminazione nei confronti di persone con disabilità. Secondo il firmatario, l'impresa ferroviaria storica spagnola RENFE nega che esista una norma, una legge o un qualsivoglia obbligo che imponga di rendere i treni accessibili alle persone con disabilità. Allega un articolo di giornale che cita la linea ferroviaria 'Irún-Brinkola' su cui la RENFE non ha installato piattaforme di sollevamento/ascensori con piattaforme. Non è

riportata alcuna data e il firmatario non fornisce alcun altro dettaglio o fatto in materia.

Diritti delle persone con disabilità

La Commissione è impegnata a fondo sul fronte della protezione e promozione dei diritti fondamentali e per quanto riguarda il miglioramento della situazione delle persone con disabilità in Europa. Nel gennaio 2011 l'Unione è diventata parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) che in questo modo è parte integrale dell'ordinamento giuridico dell'UE. L'UE è vincolata alla Convenzione delle Nazioni Unite entro i limiti delle sue competenze.

Migliorare l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altre attrezzature e servizi, quale condizione essenziale per la piena partecipazione delle persone con disabilità, è uno degli obiettivi chiave della strategia europea sulla disabilità 2010-2020. I Fondi strutturali dell'Unione (in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale) sono importanti strumenti a disposizione per migliorare l'accessibilità dell'ambiente edificato. Il regolamento Disposizioni comuni per i Fondi strutturali e di investimento per il periodo di programmazione 2014-2020¹ impone agli Stati membri e alla Commissione di adottare misure idonee a prevenire qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità durante la preparazione e attuazione dei programmi e a far sì che l'accessibilità per le persone con disabilità sia tenuta in considerazione durante l'intera preparazione e attuazione dei programmi. Le autorità di gestione devono garantire che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai Fondi SIE, in particolare per quanto riguarda l'ambiente fisico, i trasporti e le TIC, siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità, conformemente alla legislazione applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani.

È importante osservare che la Spagna ha ratificato la UNCRPD e il suo protocollo facoltativo nel 2007. In quanto Stato parte della Convenzione, la Spagna è vincolata dall'obbligo di tutelare e salvaguardare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone con disabilità, in particolare adottando 'misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali' (come stabilito nell'articolo 9 dell'UNCRPD).

L'11 aprile 2014, la commissione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha approvato l'Osservazione generale n. 2² al fine di fare maggiore chiarezza in merito al summenzionato articolo 9. Gli Stati parte sono vincolati dall'obbligo di garantire il diritto di accesso alle persone con disabilità 'attraverso la rigorosa attuazione di standard di accessibilità. Le barriere che si frappongono all'accesso a oggetti, strutture, beni e servizi

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

² HYPERLINK

"http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en"

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en

esistenti, che si rivolgono o sono aperti al pubblico, devono essere eliminati gradualmente e in modo sistematico e, fatto ancora più importante, costantemente monitorati, al fine di realizzare la completa accessibilità'. L'esigenza di adottare la legislazione e monitorarne l'attuazione è evidente: 'Gli Stati parte hanno l'obbligo di adottare, promulgare e monitorare gli standard di accessibilità nazionali. In assenza di una legislazione in materia, l'adozione di un quadro giuridico idoneo costituisce il primo passo. Gli Stati parte devono intraprendere un riesame completo delle leggi in materia di accessibilità, per identificare, monitorare e affrontare le lacune esistenti nella legislazione e nell'attuazione'.

Ai sensi del protocollo facoltativo all'UNCRPD, all'epoca della ratifica, la commissione sui diritti delle persone con disabilità può ricevere e prendere in considerazione comunicazioni da parte o a nome di singoli o gruppi di singoli soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte al protocollo che ritenga di essere stato vittima di una violazione ad opera dello Stato membro delle disposizioni dell'UNCRPD. Una delle condizioni di ammissibilità delle comunicazioni è che tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili siano stati esauriti.

Trasporto ferroviario

I documenti giuridici in merito all'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario¹
- Fino al 31.12.2014: decisione 2008/64/CE della Commissione relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità²
- Dall'1.1.2015: regolamento n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta³

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 mira a garantire che le persone con disabilità e mobilità ridotta godano delle stesse opportunità di utilizzare il trasporto ferroviario su una base di parità rispetto ad altri passeggeri. A tale scopo, il regolamento obbliga le imprese ferroviarie a stabilire norme di accesso non discriminatorie per tali passeggeri, affinché abbiano gli stessi diritti riguardo al trasporto e non sia rifiutata loro la prenotazione e l'acquisto del biglietto, a meno che ciò non sia giustificato dalle norme di accesso, ad esempio per motivi di sicurezza o progettazione dei veicoli (articolo 19). Ai sensi degli articoli 2 e 23 del regolamento il gestore di una stazione ferroviaria dotata di personale e l'impresa ferroviaria devono fornire gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire e scendere dal treno. Il regolamento non specifica i mezzi (rampe o simili) atti a fornire tale assistenza.

In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1371/2007 gli Stati membri possono esentare determinati servizi dalla piena applicazione del regolamento. La Spagna ha accordato deroghe a servizi urbani, suburbani e regionali di cui agli articoli 10, 21-24 e 27. Gli articoli

¹ GU L 315 del 3.12.2007, pagg. 14-41.

² GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72.

³ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110.

21-24 in particolare si riferiscono all'accessibilità dei servizi ferroviari, all'assistenza alle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni nonché alle condizioni alle quali è fornita l'assistenza. Questo significa che per quanto riguarda detti servizi, in Spagna le imprese ferroviarie non devono al momento applicare il regolamento. La deroga agli articoli 21-24 e 27 è stata richiesta per cinque anni e può essere rinnovata due volte. All'inizio del 2015 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato delle deroghe negli Stati membri dell'Unione europea. In Spagna gli articoli del regolamento (CE) n. 1371/2001 relativi al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta si applicano tuttavia ai servizi nazionali (di lunga distanza). Non emerge con chiarezza dai documenti forniti dal firmatario che ci fossero problemi connessi alla prestazione di assistenza su questi servizi ai sensi del regolamento (CE) n. 1371/2007.

Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1371/2007, le imprese ferroviarie devono definire le norme di qualità del servizio in merito, tra l'altro, alla fornitura di assistenza, e pubblicano relazioni annuali sulle proprie prestazioni in materia di qualità del servizio. L'impresa ferroviaria spagnola RENFE ha pubblicato relazioni annuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel sito Web ERA¹. Secondo le informazioni trasmesse in merito al trasporto ferroviario accessibile, nel 2013 l'assistenza permanente era fornita in 68 stazioni della rete ferroviaria, mentre in 58 stazioni era prevista l'assistenza specifica.

Le PRM STI definiscono norme tecniche relative a treni e stazioni accessibili con l'obiettivo di rafforzare l'accessibilità del trasporto ferroviario a persone con disabilità e persone a mobilità ridotta. Si applicano a rinnovamento o ristrutturazione di infrastruttura e materiale rotabile dall'entrata in vigore il 1° luglio 2008 della decisione della Commissione 2008/64/CE. La versione riveduta delle PRM STI, il regolamento n. 1300/2014 della Commissione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, si applicherà all'intera rete ferroviaria dell'Unione europea; la decisione 2008 si applica soltanto alla RTE-T, che non comprende la linea Irún-Brinkola cui fa riferimento il firmatario. In ogni caso, non è previsto alcun requisito che imponga l'installazione sistematica in tutte le stazioni di piattaforme di sollevamento per passeggeri che usano la sedia a rotelle.

Infine, nel 2010 la RENFE, l'impresa ferroviaria storica spagnola, ha pubblicato un 'Piano di accessibilità universale', che contempla, tra le altre cose, l'acquisto di nuovi treni e l'adattamento del materiale rotabile esistente, in particolare treni suburbani o riservati al traffico pendolare. Questo comprenderebbe linee come la Irún-Brinkola. La RENFE ha anche un servizio chiamato 'Atendo', un servizio gratuito che offre assistenza, tra gli altri, a passeggeri con disabilità e persone a mobilità ridotta.

Conclusione

La Convenzione UNCRPD, di cui la Spagna e l'UE sono parte, chiede un accesso ai trasporti su base di uguaglianza e l'eliminazione delle barriere all'accessibilità. Il rispetto di tali obblighi è oggetto di esame da parte del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ('il comitato') sulla base dei rapporti periodici presentati dagli Stati parte a norma dell'articolo 35 della UNCRPD. L'esame viene effettuato attraverso dialoghi interattivi con gli Stati parte sulla base delle loro relazioni iniziali. Fino ad settembre 2014, le

¹ HYPERLINK "https://eradis.era.europa.eu/interop_docs/ruSQPreports/search_results.aspx"
https://eradis.era.europa.eu/interop_docs/ruSQPreports/search_results.aspx

osservazioni conclusive del comitato in merito a tali relazioni contenevano tutte raccomandazioni in materia di accessibilità e la Spagna non costituiva eccezione.¹

Nel settore dei trasporti sono previste norme dell'Unione europea che tengono conto delle esigenze dei passeggeri disabili, in particolare per quanto riguarda il trasporto ferroviario di passeggeri, la cui attuazione è di competenza degli Stati membri, in questo caso la Spagna. Qualsiasi aspetto correlato alla mancata attuazione del diritto dell'Unione e nazionale deve essere affrontato a livello nazionale. Una volta esauriti gli strumenti nazionali in Spagna, è possibile presentare una denuncia al comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in conformità di quanto disposto dal protocollo facoltativo all'UNCRPD.

Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, la Spagna ha escluso certi servizi del trasporto ferroviario nazionale (servizi urbani, suburbani e regionali) da determinati articoli, segnatamente quelli che si riferiscono al trasporto di passeggeri con disabilità a mobilità ridotta. Tuttavia, secondo uno studio di casi sulla Spagna condotto nell'ambito di una ricerca sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 negli Stati membri dell'Unione europea², non risulta che l'applicazione del regolamento in questione ponga alcun problema significativo in Spagna, in particolare per quanto attiene a requisiti in termini di assistenza a passeggeri PRM. Lo studio rileva che il diritto nazionale o la politica in materia di clientela adottata dal principale operatore ferroviario nazionale è sotto molti aspetti più generosa nei confronti dei passeggeri di quanto richiesto dal regolamento. La petizione non riporta informazioni chiare e precise che consentirebbero alla Commissione di avviare un'indagine in merito alla situazione in Spagna. Le denunce dei passeggeri dovrebbero quindi essere innanzitutto dirette all'operatore ferroviario e/o all'organo nazionale competente per l'attuazione³. Tuttavia, lo studio di un caso sull'applicazione generale del regolamento (CE) n. 1371/2007 in Spagna potrebbe essere incluso in un futuro studio sull'applicazione.

¹ Le relazioni sullo stato dell'UNCRPD riguardo alla Spagna si possono consultare sulla seguente pagina: [HYPERLINK "http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ESP&Lang=EN"](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ESP&Lang=EN) ;
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ESP&Lang=EN .

Le osservazioni conclusive del 2011 del comitato sulla relazione iniziale della Spagna sono reperibili su questa pagina: [HYPERLINK "http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP%2fCO%2f1&Lang=en"](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP%2fCO%2f1&Lang=en)
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP%2fCO%2f1&Lang=en

² <http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2012-07-evaluation-regulation-1371-2007.pdf>

³

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/rail/doc/2007_1371_national_enforcement_bodies.pdf